

ALLEGATO "A"

CONSORZIO PER IL NUCLEO DI
Sviluppo Industriale di
SULMONA

(Via S. Francesco d'Assisi, 2)

* * * * *

REGOLAMENTO PER L'IMMISSIONE DELLE ACQUE METEORICHE
REFLUE NERE E TECNOLOGICHE NELLE RETI FOGNARIE CON -
SORTILI DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI SULMONA E RE-
LATIVO TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE FINALE.

TITOLO I

SERVIZIO DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE

GESTIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI

Art. 1 - Le Aziende localizzate nell'agglomerato industriale di Sulmona sono tenute a servirsi delle opere e degli impianti consortili per lo scarico ed il trattamento delle acque, meteoriche e reflue, con le modalità previste dal presente regolamento, salvo i casi di trattamento fatto in proprio a norma di legge.

La gestione, direzione, sorveglianza ed il controllo del servizio di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, reflue nere e tecnologiche, ai sensi della legge 10/5/76, n. 319 con successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 50 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno approvato con D.P.R. 218 del 6/3/78, vengono esplicati dal Consorzio, secondo le norme e le disposizioni del presente regolamento ed in conformità delle vigenti leggi sulla salute pubblica.-

CARATTERISTICHE DELLE ACQUE DI SCARICO

Art. 2 - Le acque di scarico da immettere nelle reti di raccolta consortile si distinguono in:

- a) acque meteoriche - trattasi delle acque piovane, raccolte dai cortili, tetti, strade, ecc. debolmente inquinate per effetto dell'azione di diluizione e trasporto operata dalle acque stesse;
- b) acque reflue nere - trattasi delle acque di rifiuto di origine civile derivanti anche da insediamenti produttivi;

c) acque reflue tecnologiche - trattasi delle acque derivanti dai processi tecnologici produttivi dalle varie attività industriali insediate nell'area del Consorzio.

Le acque meteoriche devono essere immesse nella rete di raccolta delle acque pluviali (canali) e possono essere scaricate anche in più punti, in connessione con le esigenze tecniche della rete di scarico.

Le acque reflue nere e tecnologiche devono essere immesse nella fogna consortile che le convoglia nell'impianto di depurazione, di norma, in un solo punto per ogni singola utenza.

TITOLO II

PROCEDIMENTO E CONDIZIONE DI CONCESSIONE

DIRITTO ALLA CONCESSIONE

Art. 3 - Il Consorzio rilascia concessioni per lo scarico delle acque, meteorologiche e reflue, entro i limiti quantitativi da esso riconosciuti possibili e semprechè condizioni tecniche non vi si oppongono.

Le concessioni vengono accordate sotto la osservanza delle norme del presente regolamento e delle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nell'atto della concessione.

Ogni immissione in fognatura consortile di acque meteoriche o reflue, al di fuori delle bocche di scarico impiantate per regolari concessioni, è vietata e considerata in mala fede, anche agli effetti penali.-

TIPO DI CONCESSIONE

Art. 4 - Le concessioni si dividono in:

- a) provvisorie;
- b) definitive;

Le concessioni per gli scarichi possono essere promiscue o singole per i due tipi di scarico, ad esclusiva determinazione del Consorzio in funzione della tipologia degli scarichi.-

DURATA DELLA CONCESSIONE

Art. 5 - Le concessioni definitive hanno di norma durata annuale e possono essere iniziate in qualsiasi giorno, stabilendosi la scadenza del primo anno al 31/12 dell'anno in corso e sarà tacitamente rinnovabile di anno in anno. In situazioni particolari il Consorzio potrà accordare durate diverse, da stabilire caso per caso, determinando, ove occorra, prezzi e condizioni particolari.-

DOMANDA DI CONCESSIONE

Art. 6 - La domanda di concessione dovrà essere redatta in conformità ad apposito modulo fornito dal Consorzio, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante e dovrà contenere:

- a) il cognome, il nome, la qualifica e la residenza del richiedente con la specificazione se trattasi di proprietario, enfiteuta o affittuario dell'immobile;
- b) l'indicazione dell'immobile per il quale è richiesta la concessione;
- c) tutte le indicazioni atte a definire compiutamente le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi ed il loro andamento temporale;
- d) la dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente Regolamento e di accettare tutte le condizioni.-In particolare, nel caso di scarichi di provenienza industriale, la domanda dovrà essere corredata da una relazione sull'attività lavorativa, secondo quanto precisato dall'art. 7.-

La richiesta fatta dal proprietario deve essere accompagnata dal titolo dimostrante il proprio diritto sull'immobile; quella dell'affittuario dal nulla osta del proprietario e dalla scrittura di fitto che ne dimostri la durata superiore o uguale a quella prescritta dall'art. 5.

RELAZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVE DELL'INDUSTRIA

Art. 7 - Nel caso di scarichi industriali la richiesta di concessione di cui all'art. 6 deve essere accompagnata da una relazione dettagliata sui processi di lavorazione su tutti gli altri elementi che danno origine a scarichi o possono influire su di essi.

Il Consorzio si riserva la più ampia facoltà di controllo sulle informazioni e sui dati forniti dall'industria, anche con visite alle installazioni, fatto salvo in ogni caso, il segreto industriale.

Il richiedente si impegna a comunicare, a norma dell'art. 18, mediante relazione di cui al 1° comma, ogni modifica ai processi di lavorazione, od altro intervento, che comporti variazioni qualitative e/o quantitative degli scarichi.

Qualora non vi provvede, il Consorzio potrà operare verifiche ed accertamenti a carico dell'utente. In caso di significative variazioni delle qualità tecnologiche delle acque producenti danni alla regolarità della depurazione, l'utente sarà tenuto al pagamento di una penalità stabilita nel tariffario, qualora tali variazioni non siano state preventivamente comunicate.

A detta richiesta dovrà essere allegata una scheda redatta e firmata da un tecnico chimico dalla quale risulti l'esatta composizione fisico-chimica degli scarichi.

DINIEGO DELLA CONCESSIONE

Art. 8 - Il Consorzio previo accertamento, ha la facoltà insindacabile di accogliere e respingere la domanda di concessione o di subordinare l'accoglimento a prescrizioni di propria determinazione tenuto conto dei limiti di accettabilità e degli standars contenuti nella apposita tabella "C" e delle vigenti disposizioni in materia di inquinamento.

DISDETTA DELLA CONCESSIONE

Art. 9 - Gli utenti che non intendono rinnovare la concessione, almeno tre mesi prima della scadenza, e cioè entro e non oltre il 30 settembre, devono inoltrare idonea comunicazione al Consorzio.

In mancanza di disdetta, la concessione si intende rinnovata per un periodo uguale a quello fissato nell'atto di concessione preesistente ed alle stesse condizioni e così successivamente, salvo le facoltà di revoca del Consorzio prevista dal presente regolamento (artt. 7 21-37-54-56-59-61 ed altri).- Tutte le spese relative al rinnovo del contratto sono a carico degli utenti.

TITOLARE DELLA CONCESSIONE:

Art. 10 - Le concessioni vengono fatte, di norma, ai titolari degli insediamenti che producono scarichi oppure a loro legali rappresentanti che ne hanno facoltà a norma di legge.

CONCESSIONI PER IMMOBILI CONSORZIATI:

Art. 11 - Nel caso di più immobili consorziati, la concessione viene fatta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministrazione dei Consorziati che ne risponde ai sensi di legge.

Nel caso di due o più proprietari, per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione, il Consorzio può ugualmente concedere che gli immobili stessi si servano delle opere consortili, semprechè, i proprietari assumano gli oneri e le responsabilità inerenti l'utenza, ai sensi del presente Regolamento e delle vigenti leggi.

RIPARTIZIONE DEGLI SCARICHI:

Art. 12 - Ciascun utente ha la facoltà di ripartire gli scarichi tra le singole utilizzazioni e, sotto l'osservanza delle norme di cui all'art. precedente, esigerne, in proporzione il pagamento.

CONCESSIONI AI NON PROPRIETARI:

Art. 13 - La concessione ai non proprietari dello stabilimento è subordinata alla costituzione del deposito previsto nel tariffario pro-tempore, approvato dal Consorzio.

Il deposito viene restituito all'utente qualora esso divenga proprietario e non risultino crediti a favore del Consorzio.

CONCESSIONI PROVVISORIE:

Art. 14 - In casi particolari il Consorzio può accedere a stipulare concessioni provvisorie. Sono considerate provvisorie:

- a) le concessioni con durata inferiore a quella indicata nell'art. 5;
- b) le concessioni temporanee in deroga alle disposizioni particolari del presente Regolamento;
- c) le concessioni temporanee relative ad immissioni a valle dei misuratori preesistenti, quando non sia possibile, a giudizio insindacabile del Consorzio, per ragioni contingenti, la immissione diretta nelle canalizzazioni interne esistenti;
- d) le concessioni relative ad immissioni in opere di altre amministrazioni, o di Enti pubblici o privati, con il consenso degli stessi e del Consorzio;
- e) le concessioni relative ad immissioni occasionali ed isolate.

NORME PER LE CONCESSIONI PROVVISORIE:

Art. 15 - La validità delle norme regolanti le concessioni definitive contenute nel presente Regolamento è estesa a quelle provvisorie, salvo per quanto attiene alla durata e/o per le disposizioni particolari, anche in deroga al presente Regolamento che siano specificatamente indicate nel disciplinare di concessione preventivamente approvato dal Comitato Direttivo.

GARANZIE PER CONCESSIONI PROVVISORIE:

Art. 16 - Per tutte le concessioni provvisorie è riservata al Consorzio la facoltà di subordinare le stesse a condizioni e garanzie diverse e/o aggiuntive a quelle previste nel presente Regolamento.

CAMBIAMENTO DI PROPRIETA' DI AZIENDE INDUSTRIALI:

Art. 17 - I contratti di concessione non potranno mai intendersi risolti per il fatto che l'azienda si trasferisca ad altri proprietari od usufruttuari.

Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno responsabili verso il Consorzio degli obblighi derivanti dalla concessione qualora i nuovi proprietari od usufruttuari non assumano detti obblighi, fino alla scadenza della concessione in atto.

In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, sia il cessante che il subentrante, dovranno darne partecipazione scritta al Consorzio per la voltura della utenza.

La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Consorzio di procedere alla intercettazione dello scarico ove non sia intervenuta la regolarizzazione della concessione.

Il trapasso avrà vigore con il 1^o giorno del trimestre solare successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopra descritti.

VARIAZIONI DI UTENZA:

Art. 18 - Se un utente intende produrre una variazione quantitativa e/o qualitativa degli scarichi, o del punto di immissione di essi, deve darne comunicazione al Consorzio fornendo ogni notizia od elemento al proposito.

Il Consorzio, verificata la compatibilità del nuovo progetto di scarico con la fognatura consortile e con l'impianto di depurazione, determinerà le condizioni per la utenza in un nuovo atto di concessione.

MODALITA' SUCCESSIVE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE:

Art. 19 - Accertata la possibilità della concessione, il Consorzio comunica al richiedente la specifica della spesa occorrente per ottenere la concessione, comprensiva del costo delle opere di allacciamento e delle spese generali amministrative, sia l'una che le altre fissate dal tariffario pro-tempore vigente.

VERSAMENTI - DISCIPLINARI DI CONCESSIONE:

Art. 20 - Per ottenere la concessione il richiedente dovrà provvedere al versamento al Consorzio delle somme richieste a norma dell'art. 19 e procedere alla stipula di apposito atto di concessione secondo lo schema fornito dal Consorzio.

La concessione si intenderà definitivamente accordata con la deliberazione di approvazione adottata dal Consorzio.

Nel disciplinare di concessione vengono fissati:

- per le acque nere provenienti da insediamenti civili, o da usi civili di insediamenti produttivi, il volume di effluenti scaricati in fognatura (mc/anno) e l'area della superficie servita (mq);
- per le acque provenienti da utilizzazioni per usi industriali, il COD (in mg/l), la concentrazione di solidi sospesi totali (dopo un'ora di sedimentazione a Ph7 in mg/l) il volume dell'effluente scaricato in fognatura (mc/anno) e l'area della superficie occupata dall'azienda;
- per le acque meteoriche, l'area della superficie scolante (mq).

Per le industrie, nel disciplinare di concessione si fissano altresì:

- il tipo di campionamento, cioè composito (precisando in tal caso il numero dei campioni istantanei e l'intervallo di tempo fra un prelievo ed il successivo); oppure medio-continuo precisando in tal caso la durata di campionamento;

- le modalità di campionamento ed in particolare se questo avviene in maniera proporzionale o non alla portata dell'effluente.

La scelta del tipo e delle modalità di campionamento sarà fatta dal Consorzio caso per caso, in funzione della variabilità delle portate e delle caratteristiche qualitative dell'effluente, come risultati in fase istruttoria.

Il disciplinare di concessione può contenere ulteriori specifiche tecniche cui l'industria deve attenersi per quanto riguarda lo scarico nonché gli eventuali pretrattamenti.-

REVISIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 21 - Qualora attraverso gli accertamenti eseguiti sugli scarichi di una certa utenza, oppure in base ad elementi, in qualunque modo acquisiti, possa trovarsi il fondato convincimento che l'utente dia luogo ad un carico superiore a quello nel disciplinare di concessione e da lui dichiarato, il Consorzio si riserva la facoltà, a norma dell'art. 7, di imporre all'utente stesso la revisione della concessione, con aggiornamento dei valori numerici delle grandezze che concorrono alla formazione del canone.

In ogni caso, se l'aumento di carico dovesse risultare incompatibile con gli impianti di fognatura e depurazione, il Consorzio si riserva di revocare la concessione per lo scarico.

MANUTENZIONI DELLE CANALIZZAZIONI

Art. 22 - Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle condotte di immissione della rete consortile fino all'apparato misuratore compreso, spettano esclusivamente al Consorzio, e

sono vietate agli utenti e a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni e dell'eventuale azione penale. La spesa relativa a tali operazioni, è rimborsata secondo le tariffe dagli Utenti.

Di qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi, di irregolarità negli scarichi o inconvenienti di qualsiasi natura, l'utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Consorzio.

IMPEGNI MINIMI E MASSIMI TRIMESTRALI O ANNUALI - IMPEGNO MASSIMO CONTRATTUALE

Art. 23 - Per ogni singola concessione, l'utente assume l'obbligo di un minimo trimestrale o annuale, stabilito nell'atto di concessione, e da pagarsi in ogni caso secondo la tariffa base che sarà applicata altresì agli scarichi eccedenti qualora il volume di tali eccedenze non superi il 25% del quantitativo impegnato. Sugli scarichi eccedenti la detta quota del 25% sarà applicata la tariffa base maggiorata del 10%.

Inoltre viene fissato un impegno massimo contrattuale, nel periodo, che rappresenta il volume massimo che l'utente è autorizzato a scaricare (annuale, mensile, giornaliero, orario).

Il minimo garantito per ogni concessione, non può essere ridotto per fatto dall'utente durante la concessione, salvo casi eccezionali e/o di forza maggiore da vagliarsi da parte del Consorzio.

L'utente può, nel corso della concessione, chiedere l'aumento dell'impegno massimo contrattuale, che il Consorzio può concedere, salvo le limitazioni di cui all'art. 29 in tal caso l'utente dovrà sottoscrivere un nuovo atto di utenza e provvedere al pagamento della differenza di canone dovuto, in conformità dell'art. 49.

Il nuovo atto avrà vigore con il primo giorno del trimestre o anno solare successivo a quello in cui vengono completati gli adempimenti previsti e prescritti.

Qualora il Consorzio, per propri motivi funzionali, non potesse aumentare l'impegno massimo contrattuale, verificandosi nello scarico immissioni superiori rispetto all'impegno massimo contrattuale, potrà inserirvi apposito dispositivo limitatore, atto ad impedire che la portata scaricata dall'Utente superi il valore stabilito.

TARIFFE PER L'USO DELLA FOGNATURA CONSORTILE:

Art. 24 - Il servizio di raccolta e trasporto delle acque di rifiuto e la relativa depurazione, forniti dal Consorzio, viene pagato dagli utenti con le tariffe in vigore, fissate dal Comitato Direttivo del Consorzio, in proporzione alla quantità e alla qualità delle acque scaricate, sulla scorta delle indicazioni recepite dalla normativa Nazionale e Regionale.

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DEPURATIVO IN CONCESSIONE CON LE POTENZIALITA' QUALITATIVE E QUANTITATIVE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE:

Art. 25 - L'impianto di depurazione consortile è dimensionato per rispettare, nello scarico finale, i limiti di accettabilità imposti dalle norme legislative vigenti al rispetto delle quali il Consorzio si impegna.

CONDIZIONI DI ACCETTABILITA' DEGLI EFFLUENTI INDUSTRIALI NELLA FOGNATURA CONSORTILE:

Art. 26 - Il criterio generale per l'accettabilità degli effluenti di provenienza industriale nella fognatura è che essi siano tali da:

- non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della fognatura e dell'impianto di depurazione (incendi, scoppi, esalazioni, tossiche, ecc);

- non compromettere la buona conservazione dei manufatti e delle opere (rovina degli intonaci, aggressività per i materiali lapidei, corrosione di parti metalliche ecc.);
- non compromettere il buon funzionamento della rete e dell'impianto (depositi, intasamenti, fenomeni di settizzazione, interferenze nei processi depurativi, ecc.);
- non comportare una gestione onerosa dell'impianto terminale (eccessivo consumo di reattivi, di aria, di energia elettrica, quei materiali che possano causare ostruzioni o comunque danni al funzionamento idraulico della fogna o ai manufatti e all'impianto di depurazione finale).

Per gli scopi di cui sopra, in particolare prima della confluenza nella fognatura consortile dovranno essere soddisfatti gli standards di cui alla tabella di accettabilità allegata.

DEROGA AL LIMITI DI ACCETTABILITA':

Art. 27 - Al Consorzio è riservata la facoltà di concedere deroghe ai limiti di accettabilità in questi casi e per quei parametri per i quali il maggior contributo da parte di una certa industria venga compensato dall'apporto minore e al limite nullo delle altre, ed applicando sempre le formule per determinare il canone.

Analoga facoltà il Consorzio si riserva nel caso di industrie i cui rifiuti liquidi danno luogo a carichi inquinanti, che non coincidono sensibilmente sulle caratteristiche medie del liquame in fognatura e che in definitiva:

- non danneggiano le fognature consortili e non ne rendano particolarmente onerosa la manutenzioni;
- non danneggiano il proceso di depurazione finale e non richiedono trattamenti centralizzati specifici e di particolare costo.
- In questi e in altri casi particolari, i limiti meno restrittivi prescritti saranno precisati nell'atto di concessione.

VERIFICHE PERIODICHE E VARIAZIONI DEI LIMITI DI ACCETTABILITA':

Art. 28 - Il Consorzio si riserva di verificare sistematicamente e periodicamente i limiti di accettabilità in vigore, e di modificarli in accordo con le variazioni registrate sulle quantità e qualità degli scarichi, sulle capacità depurative dell'impianto consortile, nelle Normative Nazionali e Regionale per l'accettabilità degli effluenti finali dell'impianto centralizzato. E' fatto obbligo agli utenti di adeguarsi al rispetto dei nuovi limiti entro sei mesi dalla trasmissione della comunicazione del Consorzio.

PRETRATTAMENTI PRIMA DELL'IMMISSIONE DEGLI SCARICHI NELLA FOGNATURA CONSORTILE

EQUALIZZAZIONE DELLE PORTATE

Art. 29 - Qualora gli scarichi di un insediamento produttivo non rispondono ai limiti di accettabilità, dovranno essere previsti adeguati pretrattamenti prima della immissione nella fognatura consortile.

Gli impianti di pretrattamento dovranno essere costruiti seguendo le procedure indicate nel successivo art. 30.-

Nel caso in cui gli scarichi siano caratterizzati da portate eccessivamente variabili che superino i limiti progettuali di ingresso delle acque all'impianto, in grado di determinare irregolarità di funzionamento nell'impianto di depurazione finale, il Consorzio si riserva di imporre ai singoli insediamenti produttivi l'installazione di adeguate vasche di equalizzazione, sempre che opportune modifiche nel processo produttivo non siano in grado di conseguire lo stesso risultato.

TITOLO III

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

RETE INTERNA

Art. 30 - La rete fognante per la raccolta delle acque di rifiuto, nell'interno della proprietà privata e la relativa manutenzione sono eseguite a cura e spese dell'utente previa presentazione di apposito progetto al Consorzio in cui siano chiaramente definiti:

- a) tracciato planimetrico della rete e profili altimetrici;
- b) calcolo di dimensionamento;
- c) materiali utilizzati e modalità costruttive;
- d) particolarità costruttive e manufatti vari;
- e) particolarità costruttive della cameretta per ispezioni e controlli, prima dell'allacciamento con la rete consortile

Il Consorzio si riserva di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie e di collaudare e verificare, dal lato tecnico ed igienico, la rete interna prima che sia posta in servizio, o quando lo creda opportuno. Lo stesso dicasì per la costruzione, la gestione ed il funzionamento dell'eventuale impianto di pretrattamento del quale sarà ugualmente presentato progetto comprendente:

- a) relazione tecnica generale, con indicati chiaramente i motivi che portano a rendere necessario il pretrattamento, i rendimenti depurativi previsti;
- b) ogni particolarità sui vari processi produttivi, sulla qualità degli scarichi, sulle caratteristiche dell'impianto proposto, che siano atte a fornire chiarimenti e definizione del problema;
- c) calcoli di dimensionamento dell'impianto;
- d) relazione sulle modalità di trattamento e di smaltimento finale del fango residuo;
- e) planimetrie e sezioni esecutive in scala opportuna (1/100 - 1/50), atte a definire esattamente l'impianto proposto;

- f) schemi di funzionamento;
- g) particolari costruttivi;

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Art. 31 - Qualora per l'immissione in fognatura debba procedersi ad un sollevamento delle acque di rifiuto, gli impianti di pompaggio da adottarsi saranno preventivamente approvati dal Consorzio, che potrà prescrivere lo schema da adottarsi per tale impianto.-

AREE NON CANALIZZATE

Art. 32 - Per le aree non servite dalla rete consortile il Consorzio può accogliere le richieste di concessione quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto il rimborso delle spese di progettazione ed esecuzione del nuovo ramo.

Nel caso di più utenti il rimborso viene ripartito tra essi in misura proporzionale alla quantità di acqua, da ciascuno scaricata, ed al tratto di canalizzazione utilizzato.

Le modalità del versamento vengono determinate dal Consorzio, attraverso un diritto fisso di allacciamento, da corrispondere per ciascuna concessione.

ALLACCIAIMENTO ALLA FOGNATURA CONSORTILE:

Art. 33 - L'allacciamento alla fognatura consortile deve avvenire, ovunque possibile, attraverso una sola bocca di scarico.

La condutture di collegamento fra la rete interna e la fognatura consortile per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico è eseguita esclusivamente dal Consorzio, direttamente o a mezzo di installatori da esso autorizzati, a totale spesa degli utenti.

Su ciascuna fogna di collegamento, prima della confluenza nella fogna consortile, deve essere collocato un pozzetto di ispezione e campionamento a tenuta stagna con una saracinesca o paratoia di intercettazione. La costruzione del pozzetto e l'installazione dei dispositivi di cui sopra dovrà avvenire dietro specifiche indicazioni del Consorzio e secondo le modalità indicate all'art. 30 del presente Regolamento ed a cura e spese dell'utente.

PROPRIETA' DELLE CONDOTTE FOGNANTI:

Art. 34 - I rami della fognatura consortile, anche se costruiti con contributo a fondo perduto degli utenti, e gli allacciamenti costruiti a totale spese degli utenti per la parte ricadente all'esterno della proprietà privata, appartengono al Consorzio, restando all'utente il diritto dell'uso.

Sono invece, di proprietà dell'utente le fognature ricadenti sulla sua proprietà privata.

MANUTENZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI:

Art. 35 - Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle condotte ed ai pozzi di cui all'art. 33, 2º comma, spettano esclusivamente al Consorzio e sono vietate agli utenti od a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali.

Le spese relative a tali operazioni sono a carico dell'utente che ha l'obbligo di dare immediato avviso al Consorzio di qualsiasi irregolarità e guasto agli apparecchi e/o alle condutture.

SISTEMI DI MISURA ED APPARECCHIATURE DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLE ACQUE DI SCARICO:

Art. 36 - La raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche è di norma effettuato a deflusso libero; le acque reflue nere e tecnologiche sono, invece, prima dell'immissione nella rete di fognature consortile, soggette a misura dei volumi ed eventualmente anche della portata istantanea.

Il Consorzio potrà richiedere anche l'installazione di strumenti per il controllo automatico dei parametri più significativi, di scarichi potenzialmente pericolosi per la salute umana, o nocivi per il buon funzionamento dell'impianto di depurazione finale.

Ad evitare le onerose spese di installazione e manutenzione degli strumenti di misura si può procedere alla misurazione forfettaria degli scarichi ricavata dai quantitativi di acqua potabile e industriale prelevati dai singoli utenti nei periodi corrispondenti applicando sugli stessi una deduzione forfettaria pari al 20% dei detti volumi per quantitativi idrici non restituiti nella fogna consortile in quanto utilizzati a fini diversi (irrigazione, antincendio, perdite ed evaporazioni). Per le aziende che non accettassero tale sistema, si può addivenire a contratti particolari ove esistano condizioni oggettivamente comprovate ed in mancanza di accordo alla installazione di strumenti di misura.

E' facoltà del Consorzio, in connessione con le caratteristiche e l'importanza dello scarico, imporre all'utente, pena la revoca della concessione, l'installazione, a sua cura e spese, di apparecchiature di registrazione e di controllo scelte dal Consorzio stesso tra le seguenti:

- catena di misurazione e di registrazione del Ph dell'effluente;
- catena di misurazione e registrazione dell'ossigeno dissolto nell'effluente;
- esplicitamente definite nel disciplinare di concessione.

APPARECCHI DI MISURA E DI CONTROLLO - PROPRIETA' - INSTALLAZIONI E GESTIONE:

Art. 37 - Gli apparecchi di misura e di controllo, qualora installati saranno ubicati nel luogo più idoneo stabilito dal Consorzio.

Il Consorzio è proprietario degli strumenti misuratori dei volumi e delle portate delle acque reflue nere e tecnologiche, cura la scelta del tipo giudicato più opportuno, la sua installazione, il controllo e la manutenzione periodica.

Per tali incombenze sarà applicato un canone per nolo contatore nella misura stabilita nel tariffario.

La scelta delle apparecchiature per il controllo automatico dei parametri più significativi delle acque reflue, spetta al Consorzio in accordo con l'utente. La loro installazione e gestione spetta all'utente, che deve provvedere, a richiesta del Consorzio, alla sostituzione, nel caso in cui l'apparecchiatura risulti non adatta, usurata, od imprecisa.

Il Consorzio ha la facoltà di imporre, a spese dell'utente la variazione dell'ubicazione degli apparecchi qualora, per modifiche ambientali o per esecuzione di opere stabili, essi vengano a trovarsi in un luogo poco adatto alle verifiche ed alla loro conservazione.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello metallico o di serratura, apposti dal Consorzio.

L'effrazione o alterazione dei suggelli per cause estranee all'intervento degli utenti o delle serrature e qualunque altro inconveniente destinato a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, devono essere tempestivamente comunicati al Consorzio.

Diversamente danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata dello scarico ed alla revoca della concessione.

VERBALI DI POSA DEGLI APPARECCHI MISURATORI

Art. 38 - La constatazione dell'applicazione e dell'esistenza degli apparecchi misuratori dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dall'utente, su apposito modello, nella quale saranno mensionati il tipo di apparecchio, la caratteristica e il numero di matricola.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Consorzio. -

GUASTI AGLI APPARECCHI ED ALLE CANALIZZAZIONI INTERNE

Art. 39 - L'utente deve provvedere a che siano protetti dalle manomissioni gli apparecchi di misura, le canalizzazioni di scarico e gli accessori sulla proprietà privata, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI MISURATORI

Art. 40 - All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura, sono redatti, su appositi moduli, i relativi verbali, firmati dall'utente e dal Funzionario del Consorzio.

In mancanza dell'utente, il verbale è firmato da due testimoni.

Tali verbali, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali altre irregolarità registrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

LETTURA DEI MISURATORI

Art. 41 - La lettura degli apparecchi misuratori viene normalmente eseguita negli ultimi due giorni di ogni trimestre.

Potrà essere effettuata pochi giorni prima o durante la scadenza trimestrale, senza che l'utente possa avanzare reclami o pretendere risarcimento danni.

Qualora per causa dell'Utente, non sia stato possibile eseguire una lettura trimestrale del misuratore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del trimestre successivo, il Consorzio può disporre la chiusura dello scarico dell'impianto, che sarà riattivato soltanto dopo effettuata la lettura e dopo che l'utente abbia provveduto ai versamenti previsti nel presente Regolamento.

Il Consorzio ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari, a sua discrezionalità.

IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI MISURATORI

Art. 42 - Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento degli apparecchi misuratori, la quantità di acqua di rifiuto, per tutto il periodo per il quale si possa ritenere dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione dello stesso, è valutata in misura uguale a quella del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli del dubbio funzionamento, durante i quali il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, o quando manchi qualche elemento di riferimento da cui potere risalire alla quantità di acqua scaricata, il quantitativo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici ed induttivi da parte del Consorzio, da considerarsi insindacabili.-

VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

Art. 43 - Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Consorzio, dietro richiesta scritta dell'utente, accompagnata da un deposito stabilito nel tariffario, dispone le opportune verifiche. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Consorzio, che disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al trimestre precedente a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento ed eventualmente ad altro periodo antecedente, quando risulti giustificato da elementi esattamente accertati, oltre al rimborso del deposito effettuato dall'utente.

Se invece, la verifica comprova l'esattezza del misuratore, entro i suoi limiti di tolleranza caratteristici, il Consorzio incamera il deposito effettuato a titolo di spese di verifica. Quando il contatore indica quantità inferiori a quelle effettivamente immesse il Consorzio avrà diritto, previa verifica ed accertamenti in presenza della controparte, a richiedere integrazioni di pagamento per il trimestre precedente all'accertamento ed eventualmente per altri periodi antecedenti ove sia esattamente accertata.

TITOLO IV

ACCERTAMENTI - VERIFICHE - CONTROLLI

AGENTI DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE:

Art. 44 - Gli agenti addetti ai servizi di fognatura e depurazione sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Consorzio, timbrata e firmata, con la indicazione dei connotati, delle generalità e della qualifica del titolare. Questi dovendo entrare nella proprietà privata, è tenuto ad esibirla all'utente.

ISPEZIONI:

Art. 45 - Il Consorzio avrà sempre il diritto di ispezionare, a mezzo dei suoi agenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla raccolta delle acque reflue e meteoriche, ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi tutte le ispezioni ritenute necessarie per accertare le condizioni di formazione, trattamento, convogliamento ed immissione nella rete consortile delle acque reflue.

Dette ispezioni avranno luogo di giorno, salvo diversa determinazione del Consorzio.

In caso di opposizione od ostacolo, il Consorzio si riserva il diritto di sospensione immediata del servizio, fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo e non si sia accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta o di danni da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del Consorzio di revoca della concessione e di riscossione dei canoni fino al termine del contratto, nonchè alla rivalsa di qualsiasi danno.

CONTROLLO DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI:

Art. 46 - Al Consorzio sono demandati i poteri in materia di ispezione e di campionamento, contemplati nell'art. 9 della L. 10.5.1976, n° 319, così come integrata dalla L. 24.12.1979, n° 650.

RACCOLTA DEI CAMPIONI:

Art. 47 - Il Consorzio si riserva di raccogliere a valle dell'apparecchio di misura senza preavviso, nei pozzetti di controllo di cui all'art. 31, i campioni dei liquami scaricati nella fognatura consortile, per verificare l'osservanza dei limiti di cui all'art. 26.

Il campionamento ufficiale, da servire per eventuali contestazioni, sarà fatto alla presenza del rappresentante dell'Azienda interessata (informata al momento del prelievo a monte del punto di immissione nella fogna consortile in triplice esemplare da servire uno per il laboratorio di analisi ed uno per ciascuna delle parti. I campioni saranno sigillati e firmati dai presenti. Di tutte queste operazioni sarà redatto verbale, anch'esso in triplice copia, da consegnare alle parti presenti.

ARTICOLO 48: DETERMINAZIONI ANALITICHE

Le determinazioni analitiche verranno effettuate su un campione medio come risulta definito nel disciplinare di concessione in rispetto del disposto dell'art. 9 della Legge n° 319 così come modificata dalla Legge 24 Dicembre 1979, n° 650 e dell'appendice alla tabella " C " di cui alla citata Legge.

Ove non altrimenti indicato nel presente Regolamento, le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi " metodi analitici " per le acque pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle acque (CNR) e successivi aggiornamenti.

TITOLO V - CANONI

ARTICOLO 49: CANONI ALZATA

Gli utenti sono tenuti a corrispondere al Consorzio un canone annuo da pagarsi in quattro rate trimestrali posticipate, quale contributo alle spese di esercizio e manutenzione della fognatura e dell'impianto di depurazione e dello smaltimento dei fanghi prodotti.

Il canone annuo viene determinato per ogni singola utenza, applicando le seguenti formule:

A) per le acque nere provenienti da usi civili: $Tuc = F + (f+d) \times V$ ove Tuc = canone per uso civile in f/ anno da corrispondersi in ogni caso ed in rapporto al quantitativo di acqua che ciascun utente si impegna a scaricare in un anno, in quattro rate trimestrali.

F = E' il termine fisso per utenza, riferito alle spese generali del servizio e rapportato alla superficie coperta espressa in mq. da moltiplicare per il coefficiente (c) il cui valore vien stabilito nel tariffario pro-tempore; ($F = S \times c$);

f = coefficiente relativo al costo medio annuale per mc. per il servizio di fognatura ed il cui valore viene stabilito nel tariffario pro-tempore; d = coefficiente relativo al costo medio annuale per mc. per il servizio di depurazione ed il cui valore viene stabilito nel tariffario pro-tempore;

V = Volume (mc) di acqua che ogni utente si impegna per contratto a scaricare in un anno e che determina il canone da pagare in ogni caso, come minimo contrattuale.

B) per le acque provenienti da utilizzazioni per uso industriale e promiscuo.

$$Tui = F2 + (f2 + dv + K2 (\underline{O_i} db + \underline{S_i} df) + da) V$$

ove Tui = O_f S_f

canone per usi industriali in

f/anno da corrispondere in ogni caso ed in rapporto al quantitativo di acqua che ciascun utente si impegna a scaricare in un anno, in 4 rate trimestrali.

$F2$ = termine fisso per utenza, riferito alle spese generali del servizio e rapportato alla superficie coperta espressa in mq. (S) da moltiplicare per il coefficiente (c) il cui valore viene stabilito nel tariffario pro-tempore ($F2 = S \times c$).

f2 = coefficiente di costo medio annuale del servizio di fognatura (€/mc)

dv = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari (€/mc)

K2 = coefficiente che individua le caratteristiche dell'effluente industriale

db = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e secondario (€/mc)

df = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari (€/mc)

Oi = COD dell'effluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione e Ph7 in mg/l

Of = COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria, in mg/l

Si = materiali in sospensione totali dell'effluente industriali (Ph7) in mg/l

Sf = materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto mg/l

da = coefficiente di costo per tenere conto di oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti (€/mc)

V = Volume (in mc) acqua che ogni singolo utente si impegna per contratto a scaricare in un anno e che determina il canone annuo da pagare in ogni caso come minimo contrattuale.

I parametri O ed S vanno riferiti a condizioni medie.

DETERMINAZIONI VOLUMI SCARICHI INDUSTRIALI:

Art. 50 - La determinazione del volume annuo di acque industriali scaricate viene effettuata mediante apparecchi misuratori di cui al

precedente art. 37 secondo le modalità preciseate nell'atto di concessione e deve risultare in stretta relazione con i quantitativi di acqua, per usi industriali e potabili, prelevati a monte da ogni utente.

TITOLO VI

PAGAMENTI

PAGAMENTO SPESE DI ALLACCIO:

Art. 51 - Il Consorzio potrà concedere, a richiesta dell'utente, che il pagamento dei contributi per l'allaccio venga fatto ratealmente, con i relativi interessi, in un periodo di tempo e con modalità da determinarsi dal Consorzio.

FATTURAZIONE CANONI:

Art. 52 - La fatturazione del canone o dei canoni, dovuti dall'utente, sarà trimestrale, con emissione allo scadere di ciascun trimestre solare, sarà effettuata applicando le formule stabilite nel tariffario, con aggiunte le tasse, imposte ed altri eventuali tributi vigenti.

PAGAMENTO CANONI:

Art. 53 - Il pagamento dei canoni deve effettuarsi presso il tesoriere consortile entro 30 giorni (trenta gg.) dall'emissione della relativa fattura.

Eventuali reclami non danno diritto a ritardi di sorta.

RITARDO OD OMISSIONI DEI PAGAMENTI:

Art. 54 - In caso di ritardo dei pagamenti, dovuto a qualsiasi titolo, fatti salvi i casi di contestazione, gli utenti sono tenuti, oltre al pagamento dovuto, al versamento degli interessi di mora, ai sensi di legge, quando il ritardo è compreso nei 15 giorni successivi allo scadere del 30° giorno, è del 20%, se il ritardo è compreso dal 16° al 30° giorno della scadenza di cui sopra.

La morosità avviene, automaticamente, allo scadere del 30° giorno dalla data di emissione della fattura, senza preavviso, e dà inoltre diritto al Consorzio di intercettare lo scarico, senza avviso e senza l'intervento della Autorità giudiziaria.

L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimento dei danni derivanti dalla interruzione del servizio per motivo di morosità.

In caso di ripristino del servizio l'utente moroso pagherà, oltre alle somme per arretrati, penalità ed interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente, le altre spese che il Consorzio incontrerà per la rimessa in servizio dell'impianto e per conseguire i pagamenti, i diritti per la sospensione e la riattivazione del servizio che sono determinati nella misura pari a quella stabilita nel tariffario alla lettera A) (spese generali per l'istruttoria).

Il Consorzio procederà, in caso di morosità nei pagamenti a prelevare dalle somme eventualmente versate a titolo di cauzione per un importo pari alla bolletta non pagata più gli interessi maturati.

PAGAMENTI RELATIVI A VARIAZIONI DI UTENZA:

Art. 55 - Le somme dovute, nei casi di variazione di utenza comunque comportanti nuove concessioni, saranno versate nei modi che verranno stabiliti dal Consorzio e tempestivamente comunicati.

TITOLO VII

RESPONSABILITA' E SANZIONI

INFRAZIONE ALLE NORME DEL REGOLAMENTO:

Art. 56 - La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente Regolamento, o delle altre condizioni contenute nella concessione, dà diritto al Consorzio di sospendere la ricezione degli scarichi ed esigere il pagamento della penale stabilita nel tariffario pro-tempore lettera C), da applicarsi a facoltà del Consorzio senza l'intervento dell'Autorità giudiziaria, oltre al rimborso di eventuali spese per danni.

Nei casi di frodo, scarichi abusivi, manomissioni o danni, comunque prodotti, alle condutture e/o agli impianti, apparecchi misuratori compresi, oltre all'azione penale e civile da esperire contro l'utente, si applicherà una penale mai inferiore ad un terzo del massimo della penale di cui al comma precedente, stabilita nel tariffario pro-tempore, ed il Consorzio avrà la facoltà di revocare la concessione, con le conseguenze di cui all'art. 62. Le infrazioni di cui al 1º comma sono constatate dagli agenti del Consorzio con regolare verbale, di cui una copia è consegnata all'utente.

SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI EFFLUENTI INDUSTRIALI:

Art. 57 - Qualora in base alle determinazioni analitiche ed alle rilevazioni effettuate dal Consorzio, dovesse verificarsi il superamento del limite di accettabilità degli effluenti industriali per uno o per più parametri, nel campione medio, od anche in uno solo dei campioni istantanei, il Consorzio diffiderà formalmente l'industria, invitandola a rientrare nei limiti ammessi entro un termine perentorio.

Trascorso inutilmente tale termine il Consorzio può revocare la concessione per lo scarico.

In ogni caso il Consorzio ha la facoltà di aumentare fino a tre volte la tariffa di cui al tariffario allegato, relativamente all'intero periodo in cui l'industria ha dato luogo a scarichi a livelli indebiti, indipendentemente dal rimborso dei danni.

Inoltre il Consorzio, per i casi suddetti, può a suo insindacabile giudizio, rifiutare ogni nuova concessione all'utente.

Tutte le determinazioni analitiche dopo la diffida verranno effettuate dalla Sezione chimica dei presidi sanitari delle strutture pubbliche sui campioni raccolti dal Consorzio, avvertita la parte interessata.

ARTICOLO 58:

A seguito delle variazioni volumetriche degli scarichi impegnati per contratto e della variazione qualitativa degli stessi, comportanti variazioni del livello del COD e dei materiali in sospensione, si può variare l'impegno contrattuale e/o il relativo canone quando la nuova situazione viene tempestivamente segnalata.

Le variazioni e le conseguenti rideterminazioni dei canoni, avranno vigore dal 1^o giorno del trimestre successivo alla data di comunicazione.

ARTICOLO 59 - VARIAZIONE DEI LIVELLI DI COD:

Qualora si verifichi una variazione costante e consolidata nella composizione chimica degli scarichi tale da elevare il valore del COD (mg/l) in misura superiore al 10% del COD dichiarato all'atto della richiesta di concessione, l'utente è tenuto a comunicarlo per chiedere la revisione del canone.

In caso di mancata comunicazione, quando la variazione venga accertata dagli agenti del Consorzio l'utente sarà tenuto al pagamento della penale stabilita nella lettera I) del tariffario e sarà assoggettato alla revisione d'ufficio del canone che, così aggiornato, sarà applicato dalla data dell'ultimo controllo effettuato, ed, in mancanza dall'inizio dell'utenza.

Qualora le condizioni di cui sopra non saranno accolte il Consorzio può intercettare gli scarichi e revocare la concessione.

TEMPORANEA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO:

Art. 60 - Il Consorzio non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni del servizio ad esso non imputabili dovute a caso fortuito e/o a forza maggiore, pur impegnandosi a provvedere, com'è possibile e con la maggiore sollecitudine possibile, a rimuovere le cause di cui sopra. L'Utente per questo non può pretendere alcun risarcimento danni o rimborso spese, né la risoluzione del contratto.

In ogni caso, la temporanea interruzione del servizio non dispensa l'utente dal pagamento del canone, alle rispettive scadenze, per la sola parte relativa alle spese fisse di gestione dell'impianto.

Le interruzioni prolungate saranno comunicate agli utenti che dovranno provvedere a sospendere gli scarichi mediante immissioni in vasche di stoccaggio o con altri provvedimenti a sue spese senza diritto di risarcimento, con riduzione proporzionale del canone.

Il Consorzio potrà consentire l'utilizzo di attrezzature o impianti per lo scarico delle acque in ricettori diversi dall'impianto di depurazione consortile fermo restando il rispetto delle vigenti leggi e sotto la piena responsabilità del richiedente.

RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI

Art. 61 - Le concessioni per scarichi di qualunque tipo si intendono risolte di diritto nel caso di cessazione di esercizio, opportunamente documentato da parte degli Organi Ufficiali (Camera di Commercio - Autorità Giudiziaria).

In ogni caso, restano salvi i diritti del Consorzio per la riscossione dei crediti maturati.

La concessione si intende inoltre revocata, senza l'intervento di atto alcuno da parte del Consorzio, allorquando per morosità dell'Utente sia stato sospeso lo scarico delle acque e tale sospensione duri da oltre un mese.

Il Consorzio, in tal caso, ha diritto di riscuote, in un'unica soluzione, a titolo di penale, tutto l'importo del canone previsto, fino alla scadenza della concessione.

RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE

Art. 62 - L'Utente è responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa agli appreccchi, agli impianti ed alle condutture di derivazione. Sono sempre a carico dell'Utente le spese per eventuali riparazioni e sostituzioni.

REVOCA DELLE CONCESSIONI

Art. 63 - L'Utente risponde nei confronti del Consorzio:

- a) per monomissioni delle canalizzazioni fino agli apparecchi misuratori compresi;
- b) per scarico di acque di tipo o di quantità diversi da quelli per cui avvenne la concessione.

Il Consorzio, nei casi sopramenzionati, dispone l'immediata intercettazione degli scarichi e la revoca della concessione.

La revoca della concessione, nel caso previsto dal presente articolo ed in tutti gli altri del presente Regolamento, nei quali sia pronunciata per colpa dell'Utente, non esime questi al pagamento dei canoni dovuti fino al termine della concessione, da corrispondersi in unica soluzione, a titolo di penale, indipendentemente dal rimborso dei danni.

Per riavere la concessione revocata, l'Utente deve ripetere la pratica come se si trattasse di una nuova concessione con i relativi oneri.

Il Consorzio, per i suddetti casi, può rifiutare ogni nuova concessione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

RICHIAMO AD ALTRE LEGGI E DISPOSIZIONI:

Art. 64 - Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti e dovrà indendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura, senza che ne occorra la trascrizione salvo la facoltà dell'utente di chiedere copia all'atto della stipula del contratto.

Per eventuali contestazioni giudiziarie inerenti e conseguenti alla fornitura dei servizi ed all'esecuzione delle Norme del presente Regolamento e delle tariffe è competente il Foro di Sulmona.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti sulla salute pubblica.

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO:

Art. 65 - Il presente Regolamento entra in vigore il.....

MODIFICHE AL REGOLAMENTO:

Art. 66 - Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'autorità tutoria, le disposizioni del presente Regolamento, in modo da aggiornare l'applicabilità, prendendo in considerazione le proposte di miglioria e tenendo conto di eventuali progressi realizzati nel campo tecnico.

Le nuove norme sono di diritto applicabili all'utente, il quale ha la sola facoltà di chiedere per iscritto ed entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento la rescissione della concessione.

La revoca, se richiesta nel termine prescritto, potrà avere effetto dal 1º giorno del primo trimestre solare successivo alla data della domanda di rescissione.

Art. 67 - Il tariffario, la tabella di accettabilità, il modulo di domanda, la scheda tecnica ed i modelli dei verbali, formano parte integrante del presente Regolamento per cui vanno osservate le modalità e le norme in essi contenute.

NORME TRANSITORIE:

Art. 68 -

a) le utenze in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento vanno regolarizzate mediante regolare contratto di concessione entro e non oltre il..... Per gli inadempienti si applica la sospensione dell'erogazione del servizio.

b) Gli utenti attuali risultanti già allacciati alle reti fognarie consortili in luogo della tassa forfettaria per l'istruttoria della pratica di concessione e delle spese di allacciamento corrisponderanno al Consorzio una somma forfettaria prestabilita di £.....

c) fino all'entrata in vigore dei contratti stipulati a norma del presente Regolamento viene stabilita la seguente tariffa provvisoria forfettaria omnicomprensiva per le acque scaricate:

- per scarichi ad uso civile	£.	al mc.
- per scarichi industriali	£.	al mc.

Nelle more di installazione degli strumenti di misura dei singoli scarichi civili o industriali la determinazione dei volumi sarà fatta dal Consorzio sulla base delle quantità di acqua potabile e industriale prelevata dai singoli utenti con deduzione dei quantitativi idrici non restituiti nella fogna consortile in quanto utilizzati a fini diversi (usi irrigui, antiincendio, perdite ed evaporazioni).

I N D I C E

TITOLO I - SERVIZIO DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE

Art. 1 - Gestione delle reti e degli impianti	pag. 1
Art. 2 - Caratteristiche delle acque di scarico	" 1

TITOLO II - PROCEDIMENTO E CONDIZIONE DI CONCESSIONE

Art. 3 - Diritto alla concessione	" 2
Art. 4 - Tipo di concessione	" 3
Art. 5 - Durata della concessione	" 3
Art. 6 - Domanda di concessione	" 3
Art. 7 - Relazione dell'attività lavorative dell'industria	" 4
Art. 8 - Diniego della concessione	" 5
Art. 9 - Disdetta della concessione	" 5
Art. 10 - Titolare della concessione	" 6
Art. 11 - Concessioni per immobili consorziati	" 6
Art. 12 - Ripartizione degli scarichi	" 6
Art. 13 - Concessioni ai non proprietari	" 6
Art. 14 - Concessioni provvisorie	" 7
Art. 15 - Norme per le concessioni provvisorie	" 7
Art. 16 - Garanzie per concessioni provvisorie	" 7
Art. 17 - Cambiamento di proprietà di aziende industriali	" 8
Art. 18 - Variazioni di utenza	" 8
Art. 19 - Modalità successive alla richiesta di concessione	" 9
Art. 20 - Versamenti - Disciplinari di concessione	" 9
Art. 21 - Revisione della concessione	" 10
Art. 22 - Manutenzioni delle canalizzazioni	" 10
Art. 23 - Impegni minimi e massimi trimestrali o annuali.	
Impegno massimo contrattuale	" 11

Art.24 - Tariffe per l'uso delle fognatura consortile	" 12
Art.25 - Caratteristiche del processo depurativo in concessione con le potenzialità qualitative e quantitative dello impianto di depurazione	pag. 12
Art.26 - Condizioni di accettabilità degli effluenti industria- li nella fognatura consortile	" 12
Art.27 - Deroga ai limiti di accettabilità	" 13
Art.28 - Verifiche periodiche e variazioni dei limiti di ac- cettabilità	" 14
Art.29 - Equalizzazione delle portate	" 14

TITOLO III - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art.30 - Rete interna	" 15
Art.31 - Impianti di sollevamento	" 16
Art.32 - Aree non canalizzate	" 16
Art.33 - Allacciamento alla fognatura consortile	" 16
Art.34 - Proprietà delle condotte fognanti	" 17
Art.35 - Manutenzione degli allacciamenti	" 17
Art.36 - Sistemi di misura ed apparecchiature di controllo e sorveglianza delle acque di scarico	" 18
Art.37 - Apparecchi di misura e di controllo - Proprietà - Installazioni e gestione	" 19
Art.38 - Verbali di posa degli apparecchi misuratori	" 20
Art.39 - Guasti agli apparecchi ed alle canalizzazioni interne	" 20
Art.40 - Rimozione e sostituzione degli apparecchi misuratori	" 20
Art.41 - Lettura dei misuratori	" 20
Art.42 - Irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori	" 21
Art.43 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente	" 22

TITOLO IV - ACCERTAMENTI - VERIFICHE - CONTROLLI

Art.44 - Agenti dei servizi di fognatura e depurazione	pag. 22
Art.45 - Ispezioni	" 23
Art.46 - Controllo degli scarichi industriali	" 23
Art.47 - Raccolta dei campioni	" 23
Art.48 - Determinazioni analitiche	" 24

TITOLO V - CANONI

Art.49 - Canoni	" 24
Art.50 - Determinazioni volumi scarichi industriali	" 26

TITOLO VI - PAGAMENTI

Art.51 - Pagamento spese di allaccio	" 27
Art.52 - Fatturazione canoni	" 27
Art.53 - Pagamento canoni	" 27
Art.54 - Ritardo od omissioni dei pagamenti	" 28
Art.55 - Pagamenti relativi a variazioni di utenza	" 28

TITOLO VII - RESPONSABILITA' E SANZIONI

Art.56 - Infrazione alle norme del regolamento	" 29
Art.57 - Superamento dei limiti di accettabilità degli effluti industriali	" 29
Art.58 - Superamento dei limiti di accettabilità degli effluenti industriali	" 30
Art.59 - Variazione dei livelli di COD	" 31
Art.60 - Temporanea interruzione del servizio	" 31
Art.61 - Risoluzione di diritto delle concessioni	" 32

Art.62 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione	pag. 32
Art.63 - Revoca delle concessioni per abusi	" 33

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art.64 - Richiamo ad altre leggi e disposizioni	" 33
Art.65 - Entrata in vigore del regolamento	" 34
Art.66 - Modifiche al regolamento	" 34
Art.67 - Modifiche al regolamento	" 34
Art.68 - Norme transitorie	" 35